



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

**3° SETTORE - POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO - PATRIMONIO**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2736 DEL 10/11/2023

Oggetto	AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PERMANENTE PER POSIZIONAMENTO DI TAVOLI DI APPOGGIO E TENDA DA SOLE RETRATTILE IN VIA LUNGOMARE GARIBALDI, N.41 DITTA: MILLY BAR DI MOTTA ANTONINO
---------	--

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento ____, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Dirigente - Comandante della P.L.
VILLARI GIACOMO / InfoCamere S.C.p.A.
(sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

**3° SETTORE - POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO - PATRIMONIO**

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto	AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PERMANENTE PER POSIZIONAMENTO DI TAVOLI DI APPOGGIO E TENDA DA SOLE RETRATTILE IN VIA LUNGOMARE GARIBALDI, N.41 DITTA: MILLY BAR DI MOTTA ANTONINO
---------	--

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTI

- L'istanza acquisita al protocollo di questo Ente al n.56997 del 24/07/2023 integrata in data 26/07/2023 con nota prot.n. 57600 del 26/07/2023, con la quale il Sig. MOTTA ANTONINO nato a [OMISSIS...] il [OMISSIS...] e residente [OMISSIS...], cod. Fisc. [OMISSIS...], n.q. di legale rappresentante della ditta "MILLY BAR di Motta Antonino", con sede in Pace del Mela, via Regina Margherita, n. 18, partita [OMISSIS...], esercente dell'attività denominata "LA BOUTIQUE SCHIUMONE" nei locali siti in Milazzo Via Lungomare Garibaldi, n. 41, iscritta al REA della CCIAA di Messina al n. [OMISSIS...], ha chiesto l'autorizzazione all'occupazione di mq. 5,50 (ml.3,55x 1,55) di suolo pubblico permanente per il posizionamento di tavoli d'appoggio e tenda da sole retrattile in Via Lungomare Garibaldi, n.41, per la durata di anni 10;
- La documentazione che la ditta richiedente ha allegato all'istanza di cui sopra, nonché le dichiarazioni e le autocertificazioni rese ai sensi del DPR n.445/2000 in uno con la stessa istanza;
- Gli elaborati grafici a firma dell'Arch. Mariacristina Faranda ;
- Le note prot. n. 57539 e 57759 del 26/07/2023 con le quali è stata convocata la conferenza di servizi al 01/08/2023 per l'acquisizione dei pareri necessari al rilascio dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico;
- Il verbale della conferenza di servizi del 01/08/2023 nel quale si è dato atto dell'assenza dei rappresentanti degli uffici invitati e riportati i pareri prodotti, che vengono di seguito riportati :
 - l'ASP Sanitaria Provinciale – distretto di Milazzo con nota prot. n. 0118376/23 del 31/07/2023 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 58873 del 31/07/2023 ha comunicato che: " ...Si ritiene che non esistono motivi ostativi legati alla sicurezza alimentare per la concessione del suolo pubblico richiesto";
 - Il Servizio Tributi e Tasse ha reso parere sfavorevole per mancata autodenuncia TARI;
 - Il Corpo di P.L. ha reso parere favorevole con nota prot. n. 59088 del 01/08/2023 di seguito riportata: "Con riferimento alla nota prot. n. 57539 del 25/07/2023 relativa alla richiesta di occupazione permanente di suolo pubblico (marciapiede), pari a mq. 5,50 ml. (3,55x1,5) per il posizionamento di n. 4 tavoli di appoggio e una

tenda da sole retrattile così come rappresentato nella planimetria allegata all'istanza, in adiacenza all'ingresso al locale denominato "Boutique Schiumone", per tale occupazione si esprime ai fini viabili parere favorevole.

In ogni caso, è fatto obbligo al richiedente di rispettare le seguenti prescrizioni:

a) Che siano rispettate le disposizioni in materia di occupazione di suolo pubblico, in particolare quanto disposto all'art. 20 comma 3 del vigente C.d.S. , ovvero che sia lasciato libero il marciapiede per uno spazio **pari a mt. 2,00 per consentire la circolazione pedonale**; b) Che sia sempre consentita **ed agevolata la mobilità delle persone invalide nella struttura (scivolo) posta in corrispondenza dell'attività**; c) Che siano fatti salvi i diritti di terzi, escludendo questo Ente da qualsiasi responsabilità; d) Che la zona oggetto dell'occupazione sia sempre lasciata libera e sgombra da qualsiasi rifiuto; e) Che il richiedente si munisca di eventuali altre necessarie autorizzazioni;

- Le note prot. n. 60758 e prot. n. 60762 del 07/08/2023 con le quali è stata rinviata la conferenza di servizi al 21/08/2023 per l'acquisizione dei pareri mancanti;
- Il verbale della conferenza di servizi del 21/08/2023 nel quale sono stati riportati i seguenti pareri: - - Il Servizio Politica del Territorio ha reso il seguente parere favorevole: *".... sulla scorta della documentazione prodotta si esprime, limitatamente agli aspetti tecnici attinenti le modalità di occupazione, gli impianti, attrezzature e/o manufatti che si intendono collocare nell'area richiesta in concessione, parere favorevole a condizione e nell'intesa :1) Che l'occupazione interessi solo ed esclusivamente l'area antistante al locale commerciale per il posizionamento di tavolini d'appoggio e tenda in Via Lungomare Garibaldi n. 41; 2) Che le aree pedonali limitrofe al suolo concesso vengono lasciate libere da materiali e cose e che venga garantito il libero accesso; 3) Che l'area occupata sia tenuta costantemente in buono stato di pulizia serale con l'allontanamento dei rifiuti negli appositi contenitori pubblici; 4) Che gli eventuali impianti elettrici siano installati nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia ed assicurando la sicurezza per la collettività: in ogni caso questo Ente declina sin da ora qualunque responsabilità per eventuali danni provocati a terzi. Il legale rappresentante della ditta concessionaria è tenuto e personalmente onerato di mettere a disposizione, a semplice richiesta, degli enti e degli agenti preposti al controllo i certificati di regolare esecuzione degli impianti rilasciati da soggetti abilitati. In ogni caso l'eventuale impianto elettrico non può avere interconnessione con la rete e con i pali della pubblica illuminazione; 5) Che nessuno impianto, festone o manifesto sia collocato a pali della pubblica illuminazione o quelli della segnaletica stradale; 6) Che la collocazione di eventuali altri elementi di arredo deve essere effettuata in maniera da non oscurare o coprire, anche parzialmente, la segnaletica stradale o altra indicazione di pubblico interesse; 7) Che non sia arrecato pregiudizio all'impianto della pubblica illuminazione, ai cartelli della toponomastica e della segnaletica stradale, ai pozzetti di ispezione dei servizi a rete ed ai manufatti di proprietà comunale in genere; 8) Che i tavolini d'appoggio da collocare dovranno essere realizzati in materiale naturale quale: legno o vimini e gli eventuali cuscini dovranno avere un'unica tinta chiara (bianca, avorio, ecrù) è, comunque escluso l'uso di colori accesi (rosso, e tinte decorate giallo, verde brillante"; 9) Che la tenda a servizio dell'attività siano in tinta unica chiara (bianca, avorio, ecrù)";*
- Il Servizio Tributi e Tasse ha reso parere sfavorevole in quanto la ditta non ha presentato autodenuncia TARI e ICP;
- La nota prot. n. 65907 del 07/09/2023 con la quale l'Ufficio Suap ha comunicato che *"la ditta "la Motta Antonino" ubicata a Milazzo, in via Lungomare Garibaldi, n. 41, risulta , agli atti d'ufficio titolare, a tutt'oggi, dell'attività di commercio al dettaglio di alimenti e bevande, giusta SCIA presentata telematicamente a questo Ente in data 31/05/2023;*
- La nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 68923 del 19/09/2023 con la quale la ditta, in riscontro alla comunicazione preliminare alla determinazione conclusiva del procedimento prot. n. 66732 dell'11/09/2023, ha trasmesso documentazione relativa alla regolarizzazione TARI e ICP;

- La nota prot. n. 67671 del 14/09/2023 con la quale il Servizio Tributi e Tasse, a seguito regolarizzazione della posizione tributaria della ditta, ha reso parere favorevole e comunicato l'importo Tosap dovuto per l'anno 2023 in € 300,00;

VISTI

- Il versamento di € 25,00 effettuato dalla ditta per diritti di sopralluogo tecnico giusta attestazione del 08/06/2023, prodotto a corredo dell'istanza;
- La nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 75637 del 13/10/2023 con la quale la ditta ha prodotto:
 - a) attestazione di avvenuto versamento di € 300,00 effettuato in data 10/10/2023, quale pagamento Tosap ;
 - b) dichiarazione di assolvimento di imposta di bollo mediante annullamento di marca da bollo di € 16,00, identificativo n. 01220872024804 del 12/10/2023;
- Il vigente Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche;
- Gli atti d'ufficio;
- Le leggi Regionali:
 - 11.12.1991 n. 48 che recepisce la legge 08.06.1990, n. 142;
 - 07.09 1998, n. 23;
 - 23.12.2000, n. 30;

- Il D.L.vo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni;

- La Legge regionale n. 16 del 10 agosto 2016 e ss. mm.ii.;

PROPONE

Per i motivi citati in premessa:

di concedere alla ditta "MILLY BAR di Motta Antonino", con sede in Pace del Mela, via Regina Margherita, n. 18, partita IVA [OMISSIS...] , esercente dell'attività denominata "LA BOUTIQUE SCHIUMONE" nei locali siti in Milazzo Via Lungomare Garibaldi, n. 41, iscritta al REA della CCIAA di Messina al n. [OMISSIS...] , legalmente rappresentata dal Sig. MOTTA ANTONINO, l'autorizzazione all'occupazione di mq. 5,50 (ml.3,55x 1,55) di suolo pubblico permanente per il posizionamento di tavoli d'appoggio e tenda da sole retrattile in Via Lungomare Garibaldi, n.41, per la durata di anni 10 decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento, **alle seguenti condizioni e prescrizioni:**

1. Che siano rispettate le disposizioni in materia di occupazione di suolo pubblico, in particolare quanto disposto all'art. 20 comma 3 del vigente C.d.S. , ovvero che sia lasciato libero il marciapiede per uno spazio **pari a mt. 2,00 per consentire la circolazione pedonale;**
2. Che sia sempre consentita **ed agevolata la mobilità delle persone invalide nella struttura (scivolo) posta in corrispondenza dell'attività;**
3. Che siano fatti salvi i diritti di terzi, escludendo questo Ente da qualsiasi responsabilità;
4. Che la zona oggetto dell'occupazione sia sempre lasciata libera e sgombra da qualsiasi rifiuto;
5. Che il richiedente si munisca di eventuali altre necessarie autorizzazioni;

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo.

6. Che l'occupazione interessi solo ed esclusivamente l'area antistante al locale commerciale per il posizionamento di tavolini d'appoggio e tenda in Via Lungomare Garibaldi n. 41;
7. Che le aree pedonali limitrofe al suolo concesso vengono lasciate libere da materiali e cose e che venga garantito il libero accesso;
8. Che l'area occupata sia tenuta costantemente in buono stato di pulizia serale con l'allontanamento dei rifiuti negli appositi contenitori pubblici;
9. Che gli eventuali impianti elettrici siano installati nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia ed assicurando la sicurezza per la collettività: in ogni caso questo Ente declina sin da ora qualunque responsabilità per eventuali danni provocati a terzi. Il legale rappresentante della ditta concessionaria è tenuto e personalmente onerato di mettere a disposizione, a semplice richiesta, degli enti e degli agenti preposti al controllo i certificati di regolare esecuzione degli impianti rilasciati da soggetti abilitati. In ogni caso l'eventuale impianto elettrico non può avere interconnessione con la rete e con i pali della pubblica illuminazione;
10. Che nessuno impianto, festone o manifesto sia collocato a pali della pubblica illuminazione o quelli della segnaletica stradale;
11. Che la collocazione di eventuali altri elementi di arredo deve essere effettuata in maniera da non oscurare o coprire, anche parzialmente, la segnaletica stradale o altra indicazione di pubblico interesse;
12. Che non sia arrecato pregiudizio all'impianto della pubblica illuminazione, ai cartelli della toponomastica e della segnaletica stradale, ai pozzetti di ispezione dei servizi a rete ed ai manufatti di proprietà comunale in genere;
13. Che i tavolini d'appoggio da collocare dovranno essere realizzati in materiale naturale quale: legno o vimini e gli eventuali cuscini dovranno avere un'unica tinta chiara (bianca, avorio, ecrù) è, comunque escluso l'uso di colori accesi (rosso, e tinte decorate giallo, verde brillante);
14. Che la tenda a servizio dell'attività siano in tinta unica chiara (bianca, avorio, ecrù);

Il tutto come rappresentato nella planimetria a firma dell' Arch. Mariacristina Faranda che viene allegata alla presente autorizzazione per farne parte integrante e sostanziale.

La presente autorizzazione potrà essere revocata senza oneri per l'amministrazione, ove per ragioni di superiore interesse pubblico e sicurezza viabile si imponga la necessità di rimozione degli arredi.

L'autorizzazione cessa, comunque, i suoi effetti al venir meno delle condizioni oggettive e soggettive (titolarità esercizio, contratto locazione, ubicazione dell'attività) poste a base dell'accoglimento della istanza e, comunque, nei casi espressamente previsti dall'art. 13 del vigente "Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche" salvo disdetta da notificarsi nei modi e termini previsti dal Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. **Il Comune si riserva, tuttavia, la facoltà di ritirare, modificare, revocare o sospendere in qualunque momento, ad insindacabile giudizio, la concessione senza che la ditta concessionaria possa vantare pretese, diritti, indennizzi o risarcimenti di sorta.**

La presente non assorbe eventuali autorizzazioni, nulla-osta, pareri, intese di Enti pubblici o di Gestori di pubblici servizi o di privati che leggi o regolamenti vigenti prevedono per la realizzazione delle opere o dei manufatti di che trattasi; autorizzazioni, nullaosta di cui il titolare dovrà tempestivamente munirsi e di cui, comunque, dovrà essere in possesso prima della materiale occupazione del suolo pubblico.

Nel corso della concessione la ditta richiedente è tenuta al pieno ed integrale rispetto di tutte le norme dettate in materia dal Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del D.Lgs. 285/92 e suo Regolamento di esecuzione e dal D.Lgs. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

Entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento la ditta dovrà presentare a questo ufficio una relazione fotografica in duplice copia sulla occupazione realizzata.

La presente concessione, è soggetta al pagamento della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche che verrà operata dall'Ufficio Tributi e Tasse di questo Ente, sulla scorta della tariffa posta in essere ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

I pagamenti TOSAP (Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche) da effettuare alla scadenza prevista dal vigente Regolamento TOSAP, vanno regolarizzati presso l' Ufficio Tributi e Tasse di questo Ente, **il mancato pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche comporta la decadenza della Concessione.**

Prima dell'occupazione del suolo pubblico in oggetto la ditta dovrà munirsi di eventuali autorizzazioni, nulla-osta, pareri, previsti dalla normativa vigente relativamente all'ampliamento della capacità ricettiva conseguente all' utilizzo dello spazio esterno all'esercizio;

Si dà atto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lett. "c" della legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitti di interesse anche potenziale del responsabile del presente procedimento nei confronti della ditta in oggetto.

I dati personali, oscurati in osservanza della vigente disciplina in materia di privacy, sono contenuti nel documento che, pur se non materialmente allegato, costituisce parte integrante della presente determinazione detenuta stabilmente in originale agli atti dell'Ufficio.

DISPONE

che la presente determinazione :

1. venga rimessa:

- a) Al 3° Settore Polizia Locale, per quanto di competenza;
- b) Al 3° Servizio Tributi e Tasse del 2° Settore di questo Ente, per gli adempimenti di specifica competenza;
- c) Al 2° Servizio Politica del Territorio del 4° Settore di questo Ente, per quanto di competenza;
- d) Al 6° Settore Servizio Attività Produttive e SUAP di questo Ente per quanto di competenza;

2. venga notificata a mezzo pec alla ditta "MILLY BAR di Motta Antonino"

Il Responsabile del Procedimento

(sottoscritto con firma elettronica)